



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 109/12/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR VALTER LABIO (CONSIGLIERE
COMUNALE DEL COMUNE DI TORREGLIA) NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI TORREGLIA (PD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 aprile 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;

VISTA la segnalazione del Signor Valter Labio, consigliere comunale del Comune di Torreglia (PD), pervenuta in data 19 aprile 2012 (prot. 18717), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale uscente di Torreglia, ricandidata con propria lista alle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, in relazione a due specifiche iniziative ed, in particolare: all'incontro organizzato in occasione della posa in opera della prima pietra dell'erigendo asilo nido, prevista per il giorno 21 aprile 2012, e alla relativa attività di propaganda (spedizione di lettere ai consiglieri, alle associazioni e ad altri soggetti e affissione di manifesti in vari punti del paese); all'ulteriore incontro previsto per il giorno 28 aprile 2012 per la posa in opera della prima pietra per una iniziativa ATER, con relativa attività propagandistica;

VISTA la nota del 19 aprile 2012 (prot. 18794) dell'Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse con la quale la predetta segnalazione è stata trasmessa al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto per svolgere i conseguenti accertamenti istruttori;

VISTA la nota del 19 aprile 2012 (prot. n. 18797), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha richiesto al Sindaco del Comune di Torreglia di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito alla denuncia in oggetto, unitamente alla documentazione utile ai fini dell'istruttoria;

VISTA la memoria difensiva inviata dal Comune di Torreglia, a firma del Sindaco, Signor Mario Bertoli, nelle quali si precisa che:

- il Sindaco ha informato i cittadini della posa della prima pietra dell'asilo nido con manifestini A3 ed ha invitato i consiglieri comunali, i presidenti delle associazioni e di altre istituzioni locali;
- la comunicazione e gli inviti sono stati fatti in maniera del tutto informale e senza alcun collegamento a liste o candidati alle prossime elezioni amministrative;
- la comunicazione risulta istituzionale in quanto la posa della prima pietra dell'asilo nido è un'opera che l'Amministrazione uscente ha previsto nel 2009 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 11 aprile 2012;
- la comunicazione e gli inviti sono relativi soltanto all'incontro per la posa della prima pietra dell'asilo nido e non all'iniziativa ATER del 28 aprile 2012;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la proposta formulata dal Comitato regionale in esito all'attività istruttoria svolta dalla quale si evince che:

- l'iniziativa relativa alla posa della prima pietra dell'erigendo asilo nido, prevista per il 21 aprile e oggetto di segnalazione, è stata promossa attraverso l'affissione di manifesti e l'invio di inviti ad associazioni e consiglieri;
- tale attività di comunicazione istituzionale appare priva dei requisiti di indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente e, soprattutto, di impersonalità in quanto i manifesti con cui i cittadini sono stati invitati all'incontro recano il logo del Comune di Torreglia e gli inviti indirizzati ai consiglieri ed ai presidenti delle istituzioni locali, oltre a riportare il medesimo logo, risultano firmati dal Sindaco del Comune;
- per quel che concerne la seconda iniziativa proposta dal Comune per il 28 aprile 2012, né il segnalante né il comitato hanno trasmesso alcuna documentazione comprovante quanto denunciato;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che per le elezioni comunali fissate per il 6 e 7 maggio 2012, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che le iniziative oggetto dell'esposto ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che le modalità di pubblicizzazione dell'evento relativo alla posa della prima pietra dell'erigendo asilo nido, come sopra riportate e descritte, integrano i requisiti della comunicazione istituzionale di cui all'art. 1 della legge n. 150/00;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, vale a dire l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e l'impersonalità: sotto tale specifico profilo, infatti, si rileva che i manifesti con cui i cittadini sono stati invitati all'incontro recano il logo del Comune di Torreglia e gli inviti indirizzati ai consiglieri ed ai presidenti delle istituzioni locali, oltre a riportare il medesimo logo, risultano firmati dal Sindaco del Comune;

RITENUTO di aderire alle conclusioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto in circa l'intervenuta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, limitatamente alla prima fattispecie segnalata;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune Torreglia (PD) di pubblicare sul proprio sito web, entro quarantotto ore dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola